

5.5 Prevenzione degli incidenti rilevanti

Situazione iniziale

Per incidente rilevante si intende un evento straordinario che si verifica in un impianto di produzione, in un luogo di stoccaggio o su una via di comunicazione che ha un impatto negativo significativo sull'ambiente circostante e sulla popolazione interessata. Pertanto, la prevenzione degli incidenti rilevanti è disciplinata dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01).

In particolare, la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di combustibili, carburanti e sostanze chimiche comportano una serie di rischi. Tuttavia, questi beni sono necessari alla nostra società e alla nostra economia.

Poiché gli incidenti sono rari, ma possono avere conseguenze catastrofiche, gli impianti e gli assi di trasporto possono essere utilizzati o creati solo se i rischi sono accettabili ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR, RS 814.012). Il rischio aumenta quando lo sviluppo degli insediamenti in prossimità di un impianto o di un asse di trasporto provoca un aumento del numero di persone che potrebbero essere coinvolte in un incidente.

Con la revisione del 2014 della legge sulla pianificazione del territorio, lo sviluppo del territorio assume un carattere ancora più centripeto, cioè viene indirizzato verso le aree centrali e ben collegate. L'alta densità di residenti e posti di lavoro nonché le utilizzazioni sensibili quali ospedali, case di riposo, asili, scuole, centri commerciali, ecc. aumentano il rischio di incidente rilevante.

Per evitare che il rischio aumenti ulteriormente a seguito di un ulteriore sviluppo e densificazione degli insediamenti o di nuovi progetti, è necessario coordinare la pianificazione a tutti i livelli con la prevenzione degli incidenti rilevanti.

La Confederazione determina quali impianti sono soggetti all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (aziende chimiche e biologiche, impianti ferroviari, strade e impianti di trasporto in condotta). I detentori dei suddetti impianti sono tenuti a chiarire se rientrano o meno nel campo di applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. In caso di rilevanza, il detentore deve valutare il rischio di incidente rilevante in un breve rapporto da presentare all'autorità esecutiva competente (la Confederazione o il Cantone, a seconda dell'impianto) (art. 1 e art. 5 OPIR), che informa sull'ulteriore procedura e sulle eventuali misure individuate.

«Definizione di incidente rilevante»
[vedi Spiegazioni](#)

«Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti»,
«Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti»
[vedi Spiegazioni](#)

Obiettivi e linee direttrici

Definizione degli obiettivi

Lo sviluppo degli insediamenti, la relativa densificazione e la prevenzione degli incidenti rilevanti vengono coordinati in modo tale da mitigare il più possibile il rischio di incidenti rilevanti.

Linee direttrici

Ridurre al minimo il rischio mediante la prevenzione degli incidenti rilevanti

Il Cantone e i comuni tengono conto dell'impatto territoriale del rischio di incidente rilevante nella pianificazione. Garantiscono che l'entità del rischio esistente non aumenti, per quanto possibile. Coordinano lo sviluppo degli insediamenti e la prevenzione degli incidenti rilevanti in modo da ridurre al minimo i possibili effetti sulla popolazione e sulle infrastrutture causati da un eventuale incidente, attuando misure costruttive o di pianificazione del territorio.

Proteggere le «utilizzazioni sensibili» dai potenziali rischi

Le «utilizzazioni sensibili» nell'ambito delle utilizzazioni con un elevato potenziale di rischio sono espressamente sconsigliate. Se, a causa di interessi preponderanti, non è possibile trovare un'ubicazione alternativa, è necessario prevedere misure di protezione costruttive e di pianificazione del territorio.

«Utilizzazioni sensibili»
vedi Spiegazioni

Indicazioni attuative

«Catasto dei rischi ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti», «Area di coordinamento»
vedi Spiegazioni

Il Cantone coordina i modelli di geodati per i geodati di base degli impianti a rischio di incidente rilevante nell'area di competenza della Confederazione e del Cantone. Li aggrega nel catasto cantonale dei rischi e definisce le aree di coordinamento necessarie.

Aggiorna periodicamente il catasto dei rischi conformemente all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e integra i dati federali e cantonali più recenti sugli incidenti rilevanti.

Responsabile: Ufficio per la natura e l'ambiente

«Requisiti per le revisioni dei piani locali con le pianificazioni nelle aree di coordinamento»
vedi Spiegazioni

Nei piani comunali, i comuni tengono conto del catasto dei rischi secondo l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Determinano se il perimetro di pianificazione rientra o meno in un'area di coordinamento. In caso di rischio rilevante, consultano tempestivamente l'Ufficio per la natura e l'ambiente (autorità esecutiva cantonale).

Responsabile: Comuni

Il Cantone verifica il rispetto dei requisiti per la prevenzione degli incidenti rilevanti nell'ambito delle revisioni del piano direttore e del piano locale con progetti nell'area di coordinamento.

Responsabile: Ufficio per lo sviluppo del territorio

Spiegazioni e ulteriori informazioni

Definizione di incidente rilevante

Per «incidente rilevante» si intende un evento straordinario che si verifica in un'azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta che ha un impatto significativo sulle aree esterne a questi impianti (art. 2 cpv. 4 OPIR).

Per «impatto significativo» si intende ad esempio il rilascio di sostanze tossiche o ecotossiche, preparati di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. c LPChim, rifiuti pericolosi, merci pericolose o organismi pericolosi visibili e percepibili al di fuori dell'impianto e che hanno conseguenze sulla popolazione o sull'ambiente (ad es. incendi o esplosioni e relativa emissione di fumi e odori forti). Secondo l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, le seguenti sono considerate possibili cause di incidenti rilevanti chimici o biologici:

- | aziende che manipolano grandi quantità di sostanze chimiche pericolose;
- | aziende che svolgono attività pericolose in cui sono coinvolti organismi;
- | vie di comunicazione (ferrovie, strade, vie marittime) sulle quali vengono trasportate merci pericolose;
- | gasdotti e oleodotti ad alta pressione.

Il Segretariato generale del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è responsabile degli impianti militari mentre l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) (e quindi non i Cantoni) è responsabile degli aerodromi.

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

L'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti OPIR (RS 814.012) si propone di proteggere la popolazione e l'ambiente da gravi danni causati da incidenti rilevanti mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate. L'obiettivo centrale dell'ordinanza è quello di adottare misure di sicurezza a scopo preventivo per ridurre al minimo i rischi associati all'esercizio degli impianti.

Il 1° aprile 2013 è entrato in vigore l'articolo 11a dell'OPIR, che disciplina l'obbligo di considerare la prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani direttori e di utilizzazione. Nel 2018 è stato integrato l'articolo 11a capoverso 1 OPIR, che stabilisce l'obbligo per i Cantoni di tenere conto della prevenzione degli incidenti non solo nei piani direttori e di utilizzazione, ma anche nell'ambito delle altre attività d'incidenza territoriale, dunque anche nella procedura per il rilascio della licenza edilizia.

Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti

Con la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), entrata in vigore il 1° maggio 2014, l'utilizzo parsimonioso del suolo ha assunto una maggiore rilevanza. La nuova legge sulla pianificazione del territorio si focalizza maggiormente sullo sviluppo centripeto degli insediamenti e sul coordinamento tra inse-

diamenti e traffico. Ne consegue che lo sviluppo del territorio viene indirizzato sempre di più verso le aree centrali e ben collegate, potenzialmente a rischio di incidente rilevante. Per questi motivi, negli ultimi anni il coordinamento tra la prevenzione degli incidenti rilevanti e la pianificazione del territorio ha acquisito un'importanza sempre maggiore. Per maggiori informazioni, si prega di consultare l'aiuto alla pianificazione [«Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti»](#) dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) del 2022, che descrive in dettaglio gli obblighi di prevenzione e di coordinamento.

Area di coordinamento

L'area di coordinamento comprende le aree esposte a un maggiore rischio di incidente rilevante. Deve essere designata dall'autorità esecutiva ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 OPIR. Nell'area di coordinamento la costruzione di nuovi edifici e impianti può portare a un aumento significativo del rischio, che rende necessario un coordinamento tra piano direttore o di utilizzazione e prevenzione degli incidenti rilevanti.

Catasto dei rischi ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

Il catasto dei rischi ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti è una raccolta di geodati relativi agli impianti a rischio e ai relativi settori contigui (strade di grande transito, impianti ferroviari, gasdotti e strutture aziendali).

I set di geodati possono essere consultati sul geoportale cantonale: [Catasto dei rischi ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti](#)

Utilizzazioni sensibili

Per «utilizzazioni sensibili» si intendono strutture, oggetti o aree da cui sarebbe difficile evacuare la popolazione, a causa, ad esempio, della ridotta mobilità di alcuni individui (ad es. case di riposo, ospedali) o della forte affluenza di pubblico (ad es. scuole, stadi, centri commerciali). Le «utilizzazioni sensibili» sono espressamente sconsigliate nell'area di coordinamento. Se ciononostante vengono messe in cantiere, devono essere classificate come rilevanti in termini di rischio e sottoposte a un coordinamento approfondito con la prevenzione degli incidenti rilevanti. Se sono coinvolte «utilizzazioni sensibili» e non vi sono ubicazioni alternative a causa di interessi preponderanti, la parte interessata deve adottare misure di protezione costruttive e di pianificazione del territorio e dimostrare che queste contribuiranno a ridurre il rischio a un livello accettabile.

Requisiti per le revisioni dei piani locali con le pianificazioni nelle aree di coordinamento

Gli adeguamenti del piano di utilizzazione all'interno delle aree di coordinamento possono essere approvati se è stata appurata la rilevanza del rischio, se sono state definite eventuali misure d'intesa con l'autorità esecutiva cantonale e con gli interessati (detentore dell'impianto a rischio di incidente rilevante, progettisti) e se l'attuazione delle misure è stata disciplinata in modo vincolante. In tale contesto, i comuni sono tenuti a:

- | Determinare se il perimetro di pianificazione rientra o meno in un'area di coordinamento.
- | Se all'interno dell'area di coordinamento:
 - Decidere, sulla base dei valori di riferimento per la rilevanza del rischio (vedi «aiuto alla pianificazione Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti»), se gli effetti di questa pianificazione sono rilevanti in termini di rischio e se l'entità dei danni potrebbe aumentare eccessivamente a seguito della pianificazione. Se dalla valutazione non emerge una maggiore rilevanza del rischio, non è necessario un ulteriore coordinamento dal punto di vista della prevenzione degli incidenti rilevanti. In caso contrario, in linea di principio è necessario un coordinamento. Ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 e 2 OPIR deve essere immediatamente consultata l'autorità esecutiva cantonale.
 - In caso di azionamento o aumento del grado di utilizzazione all'interno dell'area di coordinamento, occorre provare che, grazie a misure adatte e proporzionate, il rischio esistente non aumenta sensibilmente e/o che vi è un interesse pubblico preponderante alla prevista utilizzazione nell'ubicazione in questione.
- | Illustrare le conclusioni, le decisioni e gli elementi di prova nel rapporto di pianificazione e compartecipazione.

Oggetti

Nessuno